



*Dr. Ferruccio
Domenico Bignone*
RACCOMANDATA

AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

**21 AGC PROGRAMMA-
ZIONE E GESTIONE
DEI RIFIUTI**

Parco Comola Ricci 40, Is.
C
80130 - NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0748144 30/10/2013 10,11

Settore Contenzioso Civile e Penale

Programma 21 - Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Classificazione



N. Pratica: 1737/2013 CC

Oggetto: Sentenza n.28/13 del Giudice di Pace di Lacedonia
Comune di Aquilonia c/ Regione Campania


Si fa seguito alla precorsa corrispondenza e si trasmette copia della sentenza in oggetto, con la quale il Giudice di Pace di Lacedonia ha accolto la domanda del Comune ed ha condannato la Regione Campania al pagamento della somma di € 3228,24 oltre alle spese legali.

Si precisa che la predetta sentenza è stata notificata con la formula esecutiva sia per la sorta capitale che per le spese legali. Al riguardo si invita codesta Area a provvedere agli adempimenti consequenziali onde evitare gli aggravati della procedura esecutiva.

Si evidenzia, inoltre, che, salvo diversa comunicazione in merito, questa Avvocatura non appellerà la predetta sentenza, non sussistendo validi motivi di impugnazione.


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Luongo
Tel.081/7963768



CC 1134/13
f. Lucio

COPIA



SENTENZA n. 3

Ruolo Gen. N. 231

Repertorio 231

Cronol. N. 1581

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LACEDONIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Lacedonia, avv. Loredana Corso, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile n.23/13 R.G all'udienza del 4-10-13

tra

Comune di Aquilonia in persona del sindaco p.t. rap.to e difeso
ai fini della presente procedura dall'Avv. Giancarlo Vivolo con
studio legale in Bisaccia alla via XXIII Luglio n.1 dove è elett.te
domiciliato

- attore

contro

1- Regione Campania in persona del Presidente p.t. corrente in
Napoli alla via S. Lucia n. 81 rap. Ta e difesa dall Avv.
Filomena Luongo elett.te domiciliata in S.Angelo Dei Lombardi
c-o STAP Foreste alla via Petrii

convenuta

Oggetto Risarcimento danni

CONCLUSIONI

Come da verbale di causa e da comparse conclusionali.

25 OTT. 2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Motivi di fatto e di diritto della decisioe ai sensi dell'art.
132 cpc e art. 118 disposizioni di attuazione come
modificati dalla legge n. 69/2009.

Preliminarmente va rilevata la procedibilità della
domanda essendo la stessa stata preceduta da lettera
racc.ta di messa in mora come si evince in atti. Sempre


TRIBUNALE DELLA
C.C. AVVOCATURA
SETTORE CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE

G. d. P.
Lu. Lucio

preliminarmente questo Giudicante fa riferimento alla propria ordinanza emessa in data 23/7/2013 per ciò che concerne l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta e decisa con la suddetta pronuncia allegata in atti.

Nel merito la domanda è provata e può essere accolta. Si premette che in data 24-12-2009, il Comune di Aquilonia, con la determina dell'Ufficio Tecnico n. 190 del 24-12-2009 emanata a seguito del DGR 1169/2008-Finanziamento Piano Comunale per la raccolta Differenziata- di cui al Decreto Dirigenziale n. 78 del 27-10-2009, con cui venivano destinati a favore del Comune dei fondi POR, Campania per l'importo di Euro 19629,00, per l'acquisto di apparecchiature per la raccolta differenziata, deliberava l'affidamento di tale fornitura alla Ditta RD Italia Raccolta Indifferenziata srl, la quale accettava l'incarico con un apposito contratto sottoscritto dalle parti. Tale contratto all'art.4, circa le modalità di pagamento prevedeva che l'importo complessivo della macchina sarebbe stata corrisposto in un'unica soluzione, ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione. In data 23-6-2010 a seguito di una diffida del legale della RD SRL, per ottenere il pagamento di quanto dovuto, il Comune di Aquilonia sollecitava alla Regione Campania l'accredito dei fondi, come in atti documentato, inviando la produzione necessaria e facendo presente l'urgenza del caso anche per Evitare inutili aggravii di spese, tant'è che in data 25-1-2010 la Regione con la nota n. 2010 0973456 del 3/12/2010 etichettando il caso come urgente accreditava un acconto di E 5878,70 che veniva prontamente girato in pagamento alla RD srl.

A seguito di numerosi solleciti inoltrati per il saldo, il legale della RD con la missiva del 1-9-2011 riconosceva al Comune l'adozione di tutte le misure e gli adempimenti necessari previsti per l'accredito del saldo, comunicando nel contempo che vi erano stati dei contatti telefonici con il Dirigente della Regione dal quale aveva avuto rassicurazioni sul pagamento. Nonostante i solleciti e le





rassicurazioni, il saldo del pagamento non avveniva, quindi la RD srl con D.I. con RG N. 36704-11, emesso dal Tribunale di Napoli il 27/1/2012, ingiungeva al Comune di Aquilonia il pagamento della rimanente somma di E 13782,29.

Parte attorea, al ricevimento del decreto ingiuntivo sollecitava nuovamente l'Ente regionale, con la nota del 23-3-2012, indirizzata anche al Presidente della Giunta. Tutti i fatti detti e successivi, provati documentalmente, evidenziano la puntualità dell'operato dell'amministrazione comunale, nella gestione della vicenda, la quale si è operata in tutti i modi per favorire il recupero delle somme per la RD srl e per evitare il contenzioso giudiziario. Dalla documentazione prodotta, si evince oltremodo che l'Ente Regionale, nel Decreto Dirigenziale n.4 del 11/7/2012, in atti, trasmesso al Comune, a seguito dei solleciti, riconosceva implicitamente la propria responsabilità, nulla facendo per evitare i pregiudizi sofferti dal Comune di Aquilonia, infatti testualmente così esprimeva, "l'instaurarsi di un eventuale contenzioso potrebbe generare responsabilità in capo all'Amministrazione regionale con conseguente aggravio di spese dovute al pagamento di spese legali ed interessi moratori." La mancata diligenza nell'esecuzione della prestazione dovuta ha causato l'inadempimento dell'obbligazione, per cui la Regione è onerata del relativo risarcimento del danno ex art. 1218 cc con un danno da ritardo ex art. 1223cc- il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. I danni chiesti con il presente giudizio e sofferti dal Comune di Aquilonia si sostanziano nel pagamento delle spese legali affrontate per il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, essendo stato accreditato nelle more il saldo dovuto per il macchinario. Tali spese richieste sono così suddivise da parte attorea, E 3228,24 di cui E 2211,19 in favore dell'Avv. Giancarlo Vivolo come da fatture nn.15-

G. d. S. P.
G. d. S. P.



53 del 2012, allegate, ed E 1017,05 in favore dell'Avv. Francesco Vecchione procuratore della RD srl come da proforma n. 229-12 allegato.

Alla luce di tutto quanto documentato e prodotto può accogliersi la domanda condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Aquilonia in seguito alla condotta così come su esposta, danni che si quantificano in E 3228,24 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

IL Giudice Avv. LOREDANA CORSO definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal Comune di Aquilonia nei confronti della Regione Campania ogni altra eccezione istanza disattesa così provvede.

Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento in favore del Comune di Aquilonia della somma di Euro 3228,24 oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di risarcimento danni subiti e derivanti dalla condotta su descritta.

Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida ex D.M. 140-2012 in complessive E 2,150 oltre spese generali IVA e CAP come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Lacedonia.

4/10/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 OTT. 2013

Il Cancelliere
Gerardo DE FUCCO



Il Giudice di Pace

Avv. Loredana Corso



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
LACEDONIA**
Tel 0827/84229 - Fax 0827/85073

E' copia conforme all'originale esistente agli atti dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lacedonia

Lacedonia li 1 OTT. 2013

Il Cancelliere
F.to Gerardo Di Tuccio

A richiesta dell'avv. VIVOCO - ANTONIO si rilascia la seguente formula:

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO RICHIESTI ED A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE IN ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA ED A TUTTI GLI UFFICIALI DI FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI QUANDO NE SIANO LEGALMENTI RICHIESTI.

Lacedonia 1 OTT. 2013

Il Cancelliere
F.to Gerardo Di Tuccio

E' copia conforme alla prima rilasciata in formula esecutiva.

Lacedonia 1 OTT. 2013



Il Cancelliere
Gerardo Di Tuccio

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Giancarlo Vivolo nella qualità di procuratore antistatario.
lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.E.N. presso il Tribunale di Avellino ho
notificato l'antescritta sentenza n. 28/13 GdP Lacedonia con formula esecutiva a :

- REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., corrente in Napoli alla Via S. Lucia, 81,
mediante spedizione di plico racc.to dal competente Ufficio postale



A mezzo del servizio postale mediante
raccomandata A.R. spedita da Avellino
oggi 22 OTT 2013
TRIBUNALE DI AVELLINO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Messa Postale

